



ANVU®

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA  
IL PRESIDENTE NAZIONALE



Associazione maggiormente rappresentativa fondata il 17 marzo 1981 da Agenti, Sottoufficiali, Ufficiali, Comandanti di Corpi e Servizi di Polizia Municipale e Locale  
Riconoscimento del Ministero LL.PP. – Decreto 10 dicembre 1993, n. 651  
Ente di Formazione - Riconoscimento Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – 2 marzo 2000

Prot. 11232/2021 DP I

Spett.le  
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
Ministero per la Pubblica Amministrazione  
Dipartimento della Funzione Pubblica  
Corso Vittorio Emanuele II, 116  
00186 Roma  
PEC: [protocollo\\_dfp@mailbox.governo.it](mailto:protocollo_dfp@mailbox.governo.it)

Spett.le  
MINISTERO DELL'INTERNO  
Piazza del Viminale, 1  
00184 Roma  
PEC: [dait.prot@pec.interno.it](mailto:dait.prot@pec.interno.it)  
PEC: [dippersciv.uff1capodip.prot@pec.interno.it](mailto:dippersciv.uff1capodip.prot@pec.interno.it)

Spett.le ARAN  
Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile  
delle Pubbliche Amministrazioni  
Via del Corso, 476  
00186 ROMA  
PEC: [protocollo@pec.aranagenzia.it](mailto:protocollo@pec.aranagenzia.it)

Spett.le ANAC  
Autorità Nazionale Anticorruzione  
c/o Palazzo Sciarra,  
Via Minghetti, 10  
00187 Roma  
PEC: [protocollo@pec.anticorruzione.it](mailto:protocollo@pec.anticorruzione.it)

Alle OO.SS. firmatarie del CCNL

- 1) CGIL
- 2) CISL
- 3) UIL
- 4) CSA

OGGETTO: **CCNL relativo al personale dirigenziale dell'Area delle Funzioni Locali, sottoscritto in data 17 dicembre 2020.**

**Art. 101 – "Funzioni di sovrintendenza e coordinamento del Segretario"**

**VIOLAZIONE RISERVA DI LEGGE – CONFLITTO DI INTERESSI – INTERVENTO**

La scrivente Associazione Professionale della Polizia Locale fondata nell'anno 1981, prima in Italia a raggruppare tutta la categoria dalla base al vertice, ritiene necessario rivolgersi all'Autorità di Codeste Spettabili Istituzioni al fine di ottenere un intervento in merito a quanto in oggetto indicato, per i motivi che si andranno di seguito meglio a illustrare.

La presente nota è sollecitata dai propri iscritti aventi incarico di **"Comandante della Polizia Locale"**, i quali sempre più numerosi fanno pervenire segnalazioni di un crescente disagio nei rapporti lavorativi tra costoro e i Segretari (Comunali e Provinciali), a causa di una interpretazione oltremodo estensiva della norma indicata in oggetto da parte di questi ultimi.

In altri termini, a causa dell'eccessiva generalità dei termini indicati, essa norma contrattuale tende non di rado a essere interpretata da taluni Segretari come attributiva di una posizione gerarchicamente sovraordinata, *rectius* di "comando" – da questi ultimi rivestita nei confronti di tutti i dirigenti, Comandanti di Polizia Locale inclusi.

La norma in esame appare, infatti, eccessivamente generica, soprattutto quando tratta di "esercizio del potere di avocazione degli atti dei dirigenti in caso di inadempimento", di fatto andando a considerare l'universalità dei dirigenti dell'Area Funzioni Locali, come fossero un tutt'uno senza distinzione di ruoli, profili professionali e, soprattutto, di soggezione a specifiche e ulteriori norme di legge.

Ecco, allora, doveroso sottolineare come tra i dirigenti degli enti locali sia dalla Legge differenziato e contraddistinto il **"Comandante della Polizia Locale"**, Ufficiale di Polizia Giudiziaria, Agente di Pubblica Sicurezza e Funzionario di Polizia Stradale, in forza di ciò reso destinatario di una serie di norme statali ulteriori e contrattualmente inderogabili – legge 7 marzo 1986, n. 65, espressamente fatta salva dall'art. 70, comma 2, del Testo unico del Pubblico Impiego D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – che ne caratterizzano specificamente il ruolo e lo collocano in una posizione di dipendenza funzionale solamente al Sindaco o al Presidente della Provincia.

Aggiungendo, altresì, come a tali norme statali si annettano anche quelle di rango regionale, oggi di primario valore in seguito alla riforma del Titolo V della Carta costituzionale (art. 117), le quali hanno ancor più dettagliato e protetto le funzioni e il ruolo del Comandante da ogni possibile ingerenza e/o interferenza, anche potenziale, da parte di soggetti sforniti delle qualità di Polizia (Segretari *in primis*), sia per ragioni di *"conflitto di interesse"* sia per mantenere integro il ruolo di chi svolge attività di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, di Agente di Pubblica Sicurezza e di Funzionario di Polizia Stradale, direttamente compartecipi della sovranità dello Stato.

Tali guarentige del Comandante della Polizia Locale hanno trovato conferma anche in una copiosa e, ormai, costante giurisprudenza sia delle Magistrature Superiori (cfr. Cons. Stato n. 4663/2000 e n. 616/2006, ecc.) sia di quelle di merito, tra le quali ultime e recentissime, si ricordano il TAR Abruzzo n. 64/2021 e n. 253/2021, a dimostrazione che la legge esprime concetti ben precisi non derogabili a livello contrattuale.

Tra l'altro, per restare in tema di competenze primarie regionali, sempre la Regione Abruzzo ha per esempio emanato il chiarissimo Regolamento D.G.R. n. 85/2019, apprezzato e fatto proprio anche da ANAC con propria deliberazione n. 401/2020, resa vincolante per gli enti locali in sede di predisposizione dei propri Piani triennali per la prevenzione della corruzione, segnando una netta linea di demarcazione funzionale tra Segretari e Comandanti.

Nondimeno, si crede anche di poter avanzare dubbi sulla portata *ex se* della norma negoziale in oggetto, in relazione all'art. 40, comma 1, ultimo periodo del citato Testo unico del Pubblico Impiego D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, laddove è testualmente scritto che "Sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421."

In sintesi, a giudizio della scrivente Associazione, tale ulteriore apparente inosservanza della riserva di legge ad opera di un CCNL, rischia di risultare tanto più in esistenza, quindi rilevante e inopportuna, quanto più si spinga anche sotto tale profilo, a invadere e/o a disconoscere e/o a minare le particolari prerogative della Polizia Locale, soprattutto, dei suoi dirigenti, così come previste da un differenziato insieme di Leggi (nazionali e regionali), tra l'altro dettate per prevenire l'insorgere di "*conflitti di interesse*", anche potenziali, con quegli organi burocratici dell'apparato locale che non esercitano funzioni di Governo e neppure di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza e di Polizia Stradale.

Per quanto sopra la scrivente Associazione chiede che venga meglio circoscritta a norma di Legge, anche con un intervento di tipo interpretativo, la portata del citato art. 101 CCNL relativo al personale dirigenziale dell'Area delle Funzioni Locali, sottoscritto in data 17 dicembre 2020, specificando che i Segretari (Comunali e Provinciali) non possono avocare né atti di Polizia né altri atti in grado di influire, anche indirettamente, sul ruolo del Comandante di Polizia Locale, e che ogni eventuale azione di sovrintendenza allo svolgimento delle funzioni di questi ultimi e di coordinamento delle loro attività, non può spingersi fino a realizzare indebite forme di comando e/o di sottomissione e/o di influenza e/o di soggezione dei Comandanti medesimi, quindi di "*conflitto di interesse*".



IL PRESIDENTE NAZIONALE

Silvana Paci